

Roma 05/02/2009

Prot. 1086/2009

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI DIRITTO
PRIVATO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA, AI SENSI
DEL COMMA 14 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 4
NOVEMBRE 2005, N. 230 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione del comma 14 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, disciplina le procedure per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per attività didattiche e di ricerca, ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni.

Art. 2 – Attivazione della procedura

1. Nei limiti dei posti individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Rettore, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca, potrà decretare l'emissione di bandi di vacanza di incarichi per lo svolgimento di attività di ricerca e di docenza da attribuire mediante contratto di diritto privato di lavoro dipendente a tempo determinato, distinti per settore scientifico-disciplinare e da coprire mediante valutazione comparativa, assicurando la pubblicità degli atti.

2. Il bando deve indicare:

- la tipologia contrattuale: contratto ex comma 14, art. 1, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- la durata: di norma triennale, eventualmente rinnovabile per un periodo complessivo non superiore a 6 anni;
- la Facoltà e il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il posto vacante.

3. Il bando può inoltre indicare: la tipologia dell'impegno didattico e scientifico che sarà richiesto, anche con riferimento alle articolazioni interne dei settori e alle esigenze scientifiche e didattiche dei corsi di studio.

4. Dell'avviso di vacanza deve essere data adeguata pubblicità tramite il sito web dell'Università www.uninettunouniversity.net e l'affissione all'albo ufficiale dell'Università.

Art. 3 - Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero possessori di laurea specialistica, magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica e didattica documentata.
2. I candidati dovranno essere idonei a svolgere corsi di insegnamento ed eventualmente produrre elaborati di ricerca anche in lingua inglese.
3. Il bando determina l'età massima dei candidati che, in ogni caso, al momento della presentazione della domanda, non dovrà superare il quarantacinquesimo anno.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno essere inoltrate al Rettore entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 15 giorni e decorrono dal giorno successivo alla data di emanazione del decreto di bando.
2. Alle domande dovranno essere allegati:
 - curriculum scientifico-professionale;
 - elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
 - titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa.

Art. 5 - Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

1. La valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda è espletata da una commissione composta da tre professori di ruolo interni ed esterni appartenenti al settore scientifico-disciplinare per cui è stato bandita la procedura o a settori affini, nominati dal Consiglio di Amministrazione. La valutazione comparativa si ispira ai criteri di cui al presente regolamento.
2. La personalità scientifica di ogni candidato è valutata con riferimento al suo curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni presentate. La produzione scientifica è valutata in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, dell'inerenza al settore scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato.
3. Costituisce titolo essenziale la conoscenza della lingua inglese, e della lingua italiana, almeno strumentale, se stranieri.
4. Altri criteri di valutazione sono costituiti da:
 - il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'UTIU;
 - l'eventuale esperienza internazionale e/o conoscenza di ulteriori lingue straniere, oltre all'inglese.
5. Costituiscono titoli preferenziali:
 - il possesso di una buona produzione scientifica potenziale e in atto;
 - il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
 - l'attività didattica e di ricerca svolta in corsi ufficiali nelle università;
 - i servizi prestati negli atenei e negli enti, italiani e stranieri di ricerca.
6. Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo,

formando una graduatoria di merito e indicando in modo univoco il candidato risultato vincitore al Rettore che ratifica la procedura con apposito decreto. Il decreto rettorale sarà trasmesso al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può decidere di non procedere alla designazione del vincitore, specificando i motivi.

8. Al candidato vincitore verrà data comunicazione dettagliata dell'offerta dell'Università, precisando il trattamento economico proposto, che non potrà essere inferiore ai minimi retributivi previsti dal comma 14 dell'art. 1 della Legge 230/2005. Sarà contestualmente indicata la scadenza entro la quale il candidato vincitore dovrà comunicare l'accettazione dell'offerta.

9. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il candidato vincitore non accettasse l'offerta formulata, l'Università potrà procedere alla sostituzione con eventuali altri candidati idonei non vincitori, seguendo la graduatoria eventualmente formulata. Lo scorrimento della graduatoria non è obbligatorio e l'Università può decidere se rinnovare la procedura di valutazione comparativa oppure no.

Art. 6 - Conferimento dell'incarico

1. Al vincitore è proposto un contratto ex comma 14, art. 1, Legge 230/2005, di diritto privato di lavoro dipendente a tempo determinato della durata massima di tre anni, rinnovabili per un periodo complessivo non superiore a sei anni, a decorrere, di norma, dal 1 novembre dell'anno accademico di riferimento. Per particolari esigenze, rilevate dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, è possibile procedere alla stipula del contratto in corso d'anno.

2. Il contratto contiene l'impegno didattico richiesto, gli impegni scientifici previsti, il trattamento economico e previdenziale proposto, rapportato a quello dei ricercatori confermati.

3. La proposta di cui al presente articolo deve indicare la data di validità entro la quale il vincitore dovrà comunicarne l'accettazione.

Art. 7 – Incompatibilità

1. Ai sensi del co. 20 della Legge 230/2005 per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

2. Il conferimento del contratto è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato di natura privata e con il godimento dell'assegno di ricerca di cui all'art. 51 della Legge 449/1997.

3. Nel caso in cui ricopra eventuali altri uffici o incarichi, il concorrente deve inoltre allegare una dichiarazione nella quale sia specificato il tipo di attività svolta.

4. Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi Accademici dell'UTIU.

Art. 8 - Valutazione dell'attività svolta ed eventuale rinnovo del contratto

1. Un mese prima di ogni anno di scadenza di ciascun contratto, anche ai fini della eventuale conferma per l'anno successivo, l'attività sarà sottoposta a valutazione di una commissione composta da tre professori di ruolo interni ed esterni appartenenti al settore scientifico-disciplinare

per cui è stato attribuito il contratto - nominati dal Rettore. Il giudizio di conferma si ispira ai criteri di cui al precedente art. 5, e avviene sulla base dell'adempimento degli obblighi didattici e delle performance individuali secondo le procedure definite dall'Università, nonché dei progetti di ricerca svolti, delle pubblicazioni scientifiche prodotte e della loro rilevanza nazionale e internazionale.

2. L'eventuale rinnovo del contratto è disposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, nei limiti dei posti individuati dal Consiglio di Amministrazione, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca.

Art. 9 – Norme transitorie

1. In prima applicazione il termine di cui all'art. 4 può essere ridotto a 7 giorni.

2. Con riferimento all'art. 6 del presente regolamento, in prima applicazione, la presa di servizio dei vincitori delle valutazioni potrà avvenire immediatamente a seguito dell'approvazione degli atti della valutazione comparativa da parte del Rettore.